

Genitori nella scuola

Collaborazione, non rappresentanza

Ermanno Testa

La legge n. 477/1973 fu la risposta dello Stato all'emergenza sociale e sindacale della scuola, dopo gli sconvolgimenti del Sessantotto, alle prese con un processo di massificazione avviato dieci anni prima con l'innalzamento dell'obbligo scolastico e la creazione della scuola media unica. Quella legge, tra l'altro, dava delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sullo stato giuridico del personale scolastico (DPR 417), sulla partecipazione alla gestione della scuola tramite gli Organi collegiali (DPR 416), sulla sperimentazione e sull'aggiornamento del personale (DPR 419). Il quadro complessivo della scuola non era dei migliori: la scuola elementare, istituita con un Regio decreto del 1928 si attestava con i programmi Ermini del 1955 su un insegnamento che aveva come fondamento e coronamento la religione cattolica; la scuola secondaria superiore era strutturata gerarchicamente come ai tempi di Gentile a cui spesso si ispirava anche nei metodi di insegnamento; la scuola media, in totale dissonanza dalla elementare, contraddiceva la sua stessa ragion d'essere (scuola di tutti) a causa dell'insegnamento opzionale del latino, motivo di una pesante selezione di classe. I profondi cambiamenti sociali e di costume di quegli anni evidenziavano ancora di più le contraddizioni del sistema scolastico e la sua inadeguatezza. Forte era il bisogno di riforma, nei contenuti e nei metodi, che fosse soprattutto ispirata ad una visione unitaria del processo educativo superando la storica separazione dei tre 'spezzoni' di scuola, elementare, media e superiore, istituiti in epoche e con finalità diverse tra loro. Una situazione che recava danno agli allievi.

Dunque, in attesa dei necessari cambiamenti, che vedranno la luce solo negli anni ottanta, derogando al principio di 'scuola istituzione' ("La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi". Art. 33, c. 2), con l'introduzione degli Organi collegiali comprendenti la presenza di genitori si volle affermare un principio di 'scuola comunità' dando ad essa "i caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica" (L. 477/73). Un principio caro al mondo cattolico che sin dai tempi dell'Assemblea Costituente aveva manifestato una forte propensione ideologica verso il primato educativo della famiglia con la tendenza a metterla in una posizione preminente per quanto riguardava l'istruzione. Proprio sul ruolo della famiglia nella scuola così Concetto Marchesi aveva contestato duramente la relazione tenuta in Assemblea Costituente da Aldo Moro

(Prima sottocommissione, 22/10/1946): “Questa consacrazione della famiglia tende a considerare il nucleo domestico familiare come un organismo che vive una specie di mondo sublunare, in un’atmosfera di immobile serenità, non esposto alla molteplicità degli urti che in realtà lo turbano, sino a farne talvolta un centro di disordine economico e morale in cui purtroppo il fanciullo è la vittima principale... Questa antitesi tra famiglia e Stato è assolutamente inopportuna, sia nei riguardi politici, sia nei riguardi morali e sociali”.

Tuttavia, l’idea di un cambiamento che quanto meno aprisse la scuola ad una parte di società consentendo di intervenire nel suo funzionamento, trovò all’inizio della nuova esperienza degli Organi collegiali un largo consenso testimoniato dall’ampia partecipazione dei genitori alle prime elezioni dei loro rappresentanti oltre che dagli spazi riservati all’avvenimento dalla stampa nazionale. Anche se una interpretazione ristretta della interazione “con la più vasta comunità sociale e civica”, pur auspicata dalla legge, nel timore evidente di un qualche eccesso di politicizzazione, aveva fatto sì che nella composizione dei Consigli di istituto, scelta ribadita nel DPR 416, venisse ignorata ogni realtà territoriale: amministrativa, culturale, sociale, economica, la cui rappresentanza in tali organismi avrebbe forse potuto essere di giovamento alle scuole.

Sicché, dopo un avvio pieno di benevoli promesse e di intenti battaglieri, costellato qua e là di confronti anche vivaci, la presenza genitoriale, al di là di molte buone intenzioni, si andò rivelando, in generale, scarsamente capace di dare impulso nel merito a nuove significative modalità nel processo educativo, limitandosi non poche volte, più che altro, a una presenza garantista circa gli esiti scolastici dei propri familiari. Quella che a prima vista e dall’esterno era sembrata una importante occasione per allargare il dibattito sulla scuola e sull’insegnamento, facile da affrontare, mostrava, a diretto contatto con la realtà, una inattesa complessità evidenziando tutta la debolezza dell’impianto ideologico che pure aveva portato i genitori a quel tipo di partecipazione e di gestione scolastica. Il venir meno di tale possibilità/sviluppo finì con il determinare da parte delle famiglie la progressiva caduta, da allora in poi, della partecipazione o quanto meno del grado di interessamento collettivo alle elezioni per gli Organi collegiali scolastici.

Una particolare riflessione circa la loro composizione e funzionamento meritano gli Organi collegiali di classe e di interclasse.

Occorre sfatare l’idea che i genitori nei Consigli di classe o di interclasse in quanto eletti all’inizio dell’anno scolastico dagli altri genitori della medesima classe siano sempre in grado di interagire credibilmente in loro

rappresentanza: diverse sono, da famiglia a famiglia, le sensibilità, i bisogni, le difficoltà e quindi le esigenze e le richieste da trasmettere o di cui riferire in sede di Consiglio di classe. Differenze culturali e sociali tra i diversi nuclei familiari spesso hanno fatto da ostacolo anche alla semplice comunicazione docenti-famiglie, in ordine, come descritto nella legge, “allo svolgimento del programma, al rendimento scolastico, all’andamento di particolari iniziative di carattere educativo e didattico”. In generale, quando è corretta, si tratta di semplice comunicazione, appunto; raramente di confronto utile, di analisi, di verifica... Oggi peraltro, in cui si fa uso delle pagelle elettroniche, per la comunicazione docenti-genitori e tra genitori funzionano assai meglio a tappeto, in tempo reale e senza intermediari, i cellulari e i computer! Quanto poi alla specifica secondo cui “le competenze relative alla realizzazione dell’unità dell’insegnamento e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni” richiedano la sola presenza dei docenti, essa si basa su una distinzione forzosa e impropria delle varie fasi dell’attività professionale dei docenti che invece è unitaria. Il distinguo appare, ed è di fatto, un modo assai debole di garantire la libertà di insegnamento (Cost. 3; c. 1): in sostanza la presenza nel Consiglio di classe di qualche genitore, sia pure eletto, se da un lato risulta poco efficace per quanto riguarda il dialogo scuola-famiglia, rischia dall’altro di interferire senza alcun vincolo regolamentare nell’attività professionale dei docenti della classe. Non va dimenticato che ogni Consiglio di classe o di interclasse è parte del Collegio dei docenti che a sua volta, in nome della libertà di insegnamento, è sovrano nell’esercizio delle sue competenze!

Dunque, se negli anni settanta la presenza sistematica dei genitori nei gangli del sistema scolastico mirava a garantire una gestione accattivante e moderata della scuola, rispondendo ad una istanza tutta ideologica, di malinteso primato della famiglia in campo educativo, tale condizione ad oggi appare sostanzialmente superata. L’esperienza accumulata in decenni di scolarità di massa, i progressi realizzati dalla ricerca pedagogica e psicologica, i cambiamenti sociali, gli effetti delle moderne tecnologie, prime tra tutte quelle della comunicazione, e le trasformazioni che hanno investito, indebolito e in molti casi trasformato l’istituto familiare, richiedono un ben altro rapporto della scuola con le famiglie. Si tratta di uscire dalla logica della primazia e della rappresentanza per avviare o allargare un rapporto di vera collaborazione tra genitori e scuola, evitando ogni invasione di campo, dell’una o dell’altra. Invece della presenza di soli uno o due genitori rappresentanti di classe risulterebbe più produttivo poter avviare, in ogni classe, un sistematico, ‘riconosciuto’ programma di consultazioni, individuali e collettive; comprendente, per esempio, la presentazione ai genitori, a inizio d’anno, del percorso educativo che si intende realizzare o, a fine anno, del consuntivo del lavoro svolto; e anche

colloqui individuali, non solo utili ma sempre più spesso necessari per entrambi gli interlocutori per approfondire la conoscenza della personalità dell'alunno ai fini, ciascuno nel proprio campo, di una complementare più efficace azione educativa. Tale pratica non può esercitarsi con incontri fuggevoli e occasionali, all'ingresso o all'uscita da scuola: il tempo riconosciuto professionalmente dedicato all'insegnamento/apprendimento deve prevedere e 'contenere' tale necessario impegno. È ovvio come anche tale pratica comporti la necessità di un drastico ridimensionamento del numero di alunni per classe.

La corresponsabilità educativa tra genitori e scuola richiede un dialogo trasparente, franco, senza deleghe, aprendo, se necessario, anche confronti critici su valori, finalità, obiettivi delle scelte educative e quant'altro riguarda la vita della scuola. Anche se in linea teorica e generale l'istanza familiare per sua caratteristica storico-anagrafica tende ad un certo conservatorismo. E anche il Patto di Corresponsabilità Educativa (DPR 249/1998; DPR 235/2007) che viene sottoscritto nelle scuole dai genitori affidatari e dal Dirigente Scolastico può essere una misura importante per la vita interna di ogni Istituto scolastico. Resta tuttavia saldo il principio che nell'esercitare il dovere di garantire istruzione ai futuri cittadini il docente opera nel quadro di un Progetto di Istituto che rientra nelle linee educative nazionali, e che perciò il suo incarico professionale, ispirato ai principi di libertà e di responsabilità, è di tipo istituzionale collocandosi in un patto insindacabile di natura costituzionale.

31 luglio 2022